



il Patronato della CGIL

Veneto

Maternità e paternità

Decreto legislativo n. 80 del 15/06/2015

aggiornato al 3 novembre 2015

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015
(G.U. n. 144 del 24/06/2015)

**Misure per la conciliazione delle esigenze di cura,
di vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 1
comma 8 e 9 della legge n. 183 del 10/12/2014.**

Messaggio Inps n. 4576 del 06/07/2015

Messaggio Inps n. 4805 del 16/07/2015

Circolare Inps n. 139 del 17/07/2015

Circolare Inps n. 152 del 18/08/2015

Messaggio Inps n. 6009 del 30/09/2015

Messaggio Inps n. 6704 del 03/11/2015

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

PREMESSA

Con tali disposizioni il legislatore predispone alcune innovazioni rispetto al Dlgs 151/2001 (testo unico sulla maternità e paternità) che, pur considerato un testo valido ed innovativo al momento della sua approvazione, negli anni ha mostrato carenze di tutela verso i «nuovi lavori» e verso il lavoro autonomo e le libere professioni. Questo decreto colma alcune lacune, in particolare per queste ultime tipologie di lavoratori, con ampliamento del diritto genitoriale.

Il decreto nasce con carattere «sperimentale» solo per l'anno 2015.

**Con l'art. 43 del Dlgs 148 del 14/09/2015,
i fondi destinati a finanziare le misure previste, trovano
adeguata copertura finanziaria.**

Tali disposizioni assumono così carattere definitivo.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO DI MATERNITA' PER PARTO PREMATURO PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI

L'art.16 del Dlgs 151/2001 (comma1, lettera d) prevedeva, nel caso di parto anticipato, che i giorni non usufruiti prima del parto potessero essere aggiunti al periodo dopo il parto, per un totale di cinque mesi.

Con il nuovo decreto, **art.2 comma 1, lettera a)**, i giorni non utilizzati prima del parto, se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, vanno aggiunti al periodo di maternità dopo il parto stesso, **anche superando il limite complessivo di cinque mesi.**

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO DI MATERNITA' PER LAVORATRICI DIPENDENTI IN CASO DI RICOVERO

Sempre l'art. 2, comma 1, lettera b, aggiunge all'art.16 del T.U. il comma 16 bis, stabilendo che **in caso di ricovero del neonato presso una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto a chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di congedo anticipato non usufruito e per il periodo dopo il parto durante il ricovero del neonato, facendo decorrere l'astensione dal lavoro al rientro a casa del bambino.** Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato al rilascio di certificazione medica comprovante lo stato di salute della madre idoneo a tornare al lavoro.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

INDENNITA' DI MATERNITA' NEI CASI DI RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

L'art. 3 prevede l'erogazione dell'indennità di maternità in caso di **licenziamento per giusta causa**.

Inoltre si riconferma l'erogazione dell'indennità nei casi previsti alle lettere b) e c) dell'art.54 del T.U., cioè **cessazione dell'attività dell'azienda dove lavora la madre e cessazione del rapporto di lavoro** (contratto a tempo determinato). In ogni caso il diritto all'indennità è previsto se il congedo obbligatorio inizia durante la prestazione lavorativa o entro 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

ADOZIONI E AFFIDAMENTO IN CASO DI RICOVERO

L'art. 4 prevede anche per i neonati in **adozione e in affidamento la possibilità di rinviare il congedo obbligatorio in caso di ricovero del neonato, fino all'effettivo ingresso in famiglia, equiparandolo ai figli biologici.**

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO DI PATERNITA'

L'art. 5 estende la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio post-parto nei casi previsti dall'art.28 del T.U., cioè morte, grave malattia della madre, abbandono e affidamento esclusivo al padre **"anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma"**.

In questo modo viene inclusa nel testo legislativo in modo esplicito anche questa fattispecie.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

INDENNITA' DI PATERNITA' LAVORATORI AUTONOMI

L'art. 5 inoltre estende la possibilità **al padre lavoratore autonomo** di usufruire del congedo obbligatorio post-parto nei casi previsti dall'art.28 del T.U., cioè morte, grave malattia della madre, abbandono e affidamento esclusivo al padre.

Questa possibilità era preclusa dal T.U.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

PATERNITA' ADOTTIVA

Con l'art. 6 viene riconosciuto il diritto del padre lavoratore dipendente a usufruire del congedo obbligatorio per adozione internazionale **anche quando la madre non è lavoratrice e non solo alternandosi**, come previsto dall'art.31 del T.U. Si tratta di un importante passo avanti nel riconoscimento del ruolo paterno. I genitori adottivi potevano scegliere l'alternanza, visto che non è necessario il periodo di riposo obbligatorio post parto della madre, come per il figlio biologico, ma che il padre possa usufruirne in proprio va sottolineato ed apprezzato.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale (art.7) può essere usufruito fino ai 12 anni dei figli.

Il precedente limite temporale di 8 anni (art.32 T.U) viene elevato a 12 anni, prolungando significativamente il periodo. Inoltre, i 6 mesi retribuiti al 30%, nel T.U. (art.34) fino ai 3 anni di età del figlio/a,

ora vengono retribuiti fino ai 6 anni.

Secondo il T.U. (art. 34) ma anche con il Decreto in oggetto, i 6 mesi indennizzati al 30% della retribuzione mensile possono essere utilizzati sia interamente da un solo genitore, sia alternativamente da entrambi, senza **mai superare il limite appunto di 6 mesi.**

I periodi complessivamente usufruibili dai due genitori rimangono di 10 mesi esteso a 11 nel caso in cui il padre usufruisca di un periodo superiore a 3 mesi.

Per il genitore solo il limite massimo è di 10 mesi.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE

Il periodo di congedo parentale usufruito dai 6 anni agli 8 anni viene retribuito, sempre nella percentuale del 30%, se il reddito individuale non supera il limite di 2,5 volte l'importo del trattamento minimo, che per il 2015 è di 16.327,68 euro.

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino non sono in ogni caso indennizzabili.

Il termine per la richiesta del congedo parentale viene ridotto da 15 a 5 giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Vengono rispettate le modalità e i criteri dei contratti collettivi, che nei casi di oggettiva impossibilità, per alcuni contratti, specie nel pubblico impiego, prevedono 48 ore di preavviso.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE E CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di congedo parentale usufruiti sono coperti da contribuzione figurativa attribuendo il valore della retribuzione che sarebbe spettata in caso di lavoro, **tuttavia dal settimo anno di età del bambino, tale contribuzione sarà ridotta al doppio dell'assegno sociale** (per il 2015 11.661,52 euro).

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE ORARIO

L'art.7 lettera b) inserisce un nuovo comma (nell'art.32 del T.U.) che lascia piena libertà di scelta ai lavoratori dipendenti tra la fruizione giornaliera del congedo parentale e quella oraria.

La scelta individuale può essere effettuata anche in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva nazionale e aziendale, del diritto al congedo parentale orario.

Il preavviso per richiedere

il congedo parentale orario è di due giorni.

La fruizione su base oraria è prevista in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadsirettimanale o mensile immediatamente precedente quello in corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE ORARIO UTILIZZO

Quando la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria, il che comporta quindi nella stessa giornata alcune ore lavorative e alcune ore di congedo, diventa importante sottolineare che le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta, **non vengono conteggiati ai fini del computo ne' del relativo indennizzo.**

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE ORARIO INCUMULABILITA' DEI PERMESSI

Il congedo parentale orario, per espressa previsione normativa, **non è cumulabile** con altri permessi o riposi previsti dal T.U.

E' invece **compatibile** con i permessi e i riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità quali ad esempio i permessi per la legge 104/92.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE ORARIO INCUMULABILITA' DEI PERMESSI

Di seguito tabella illustrativa delle compatibilità.

	Congedo parentale (art. 32 T.U.)
Congedo parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)	non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)	non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)	non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33 comma 3 legge 104/92)	compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33 comma 6 legge 104/92)	compatibile

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE ORARIO INCUMULABILITA' DEI PERMESSI

Le tre ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Ne consegue quindi, che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l'altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dalla nuova normativa.

Il congedo parentale orario non si applica al personale del comparto sicurezza e difesa, e a quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE ORARIO COMPUTO ED INDENNIZZO

L'Inps ritiene necessario, data la complessità della disciplina, di attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative.

In una prima fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Al fine del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. **In assenza di**

contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In

assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE ORARIO COMPUTO ED INDENNIZZO

Per l'indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile, scaduto e immediatamente precedente a quello nel quale ha avuto inizio il congedo parentale.

Non vengono considerati il rateo giornaliero della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità o altri trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

HANDICAP E PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

Con l'art. 8 viene esteso il prolungamento del congedo parentale per handicap ai sensi della L.104/82 **fino al dodicesimo anno di età del figlio/a, invece che l'ottavo** (sempre nel limite massimo di 36 mesi retribuiti al 30%).

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

HANDICAP E PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

L'entrata in vigore del nuovo dettato normativo fa sì che i genitori (anche adottivi o affidatari) con figli in situazione di handicap grave possano beneficiare in alternativa:

fino a tre anni di età del bambino

- tre giorni di permesso mensile
 - ore di riposo giornaliera
- prolungamento del congedo parentale

oltre i tre anni e fino ai dodici anni del bambino

- tre giorni di permesso mensile
- prolungamento del congedo parentale

oltre i dodici anni del bambino

- tre giorni di permesso mensile.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO

In modo correlato al congedo per i figli biologici, continua il processo di parificazione con i figli adottati e viene pertanto elevata (art.36 T.U) **l'età per la fruizione del congedo parentale fino a 12 anni** dall'ingresso del minore in famiglia, con l'indennità al 30% prevista fino ai 6 anni dall'ingresso in famiglia.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

LAVORO NOTTURNO MADRE ADOTTIVA

All'art.53 del T.U. viene aggiunto, con l'art.11 del Decreto, la lettera b) bis che prevede per la madre adottiva di un minore entro il terzo anno dall'ingresso in famiglia o comunque non oltre il dodicesimo anno di età, o in alternativa il lavoratore padre alle stesse condizioni, **di non essere obbligati a prestare lavoro notturno.**

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

ADOZIONI NELLA GESTIONE SEPARATA

L'art. 13 del Decreto modifica l'art. 64 del T.U. **riconoscendo alle madri iscritte alla gestione separata il diritto a percepire l'indennità di maternità per 5 mesi** successivi all'ingresso in famiglia del figlio/a adottivo così come previsto per il congedo obbligatorio delle lavoratrici dipendenti.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

LAVORATORI AUTONOMI E PATERNITA'

Il titolo della parte (Capo XI) del T.U., dedicato alle «Lavoratrici autonome» viene modificato in «Lavoratori autonomi», per sottolineare l'intenzione del legislatore nel conferire ai padri che svolgono queste attività un ruolo maggiore presso i figli, migliorando i loro diritti (art. 14).

L'art. 15 stabilisce che l'indennità di maternità spetta al padre lavoratore autonomo per il periodo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice autonoma o per la sua parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della madre e in caso di affidamento esclusivo al padre.

I lavoratori autonomi vengono quindi equiparati ai lavoratori dipendenti.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

LAVORO AUTONOMO E ADOZIONI

L'art. 16 sostituisce il comma 2 dell'art. 66 del T.U. stabilendo che per le adozioni e gli affidamenti si ha diritto a **5 mesi di congedo obbligatorio fino all'età di 18 anni.**

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

LIBERI PROFESSIONISTI E PATERNITÀ

Il titolo della parte (Capo XII) del T.U., dedicato alle «Libere professioniste» viene modificato in «Liberi professionisti», per sottolineare l'intenzione del legislatore nel conferire ai padri che svolgono queste attività un ruolo maggiore presso i figli, migliorando i loro diritti (art. 17).

L'art. 18 **estende il diritto ai padri liberi professionisti ad usufruire del congedo obbligatorio** nei casi in cui la madre sia morta, gravemente ammalata, abbia abbandonato il figlio o vi sia l'affidamento esclusivo al padre. La domanda dovrà essere presentata al competente ente previdenziale corredata dalla documentazione prevista.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

LIBERI PROFESSIONISTI E ADOZIONI

L'art. 20 introduce, anche per questa tipologia di lavoratori, il diritto **5 mesi di congedo obbligatorio fino all'età di 18 anni** in caso di adozione o affidamento.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Le lavoratrici dipendenti pubbliche e private, con esclusione delle lavoratrici domestiche, le titolari di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati, **hanno diritto a 3 mesi di sospensione dell'attività lavorativa** (art. 24).

Il congedo prevede una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo di assenza è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, ai fini della maturazione delle ferie, della 13^a mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Il congedo può essere utilizzato su base oraria o giornaliera **nell'arco temporale di 3 anni**, secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Maternità e paternità

Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015

CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro part-time verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro part-time su richiesta della lavoratrice deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Patronato Inca CGIL Veneto

Via Peschiera, 5 - 30174 Mestre
Tel. +39 041 5497928 - Fax +39 041 5497919
veneto@inca.it - www.inca.it